00384-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GRAZIA LAPALORCIA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1094/2020
LUIGI MARINI	- Relatore -	UP - 17/09/2020
VITO DI NICOLA		R.G.N. 13030/2020
ANGELO MATTEO SOCCI		
STEFANO CORBETTA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI MARINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

Udito il difensore della parte civile, Avv, (omissis), in sostituzione dell'Avv. (omissis) (omissis), che chiede il rigetto del ricorso o l'inammissibilita' dello stesso. Deposita conlusioni e nota spese e ammissione al gratuito patrocinio.

Udito difensore del ricorrente, Avv. (omissis), in sostituzione dell'Avv. (omissis) (omissis), che si riporta ai motivi del ricorso.
Si rilascia attestazione di presenza.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa l'11 ottobre 2019, la Corte di Appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Lecce in data 21 gennaio 2018 ha condannato il sig. (omissis) alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e 400 euro di multa, nonché al ristoro dei danni in favore della parte civili (omissis), perché giudicato colpevole dei reati di truffa ex art. 640 cod.pen. in danno della sorella (omissis), di formazione di scritture private false ex artt.81 e 485 cod.pen. (commessi fra ottobre 2009 e maggio 2012), nonché dei reati di emissione e utilizzazione di fatture e altro documento falso (verbale di conciliazione sindacale) con riferimento all'anno d'imposta 2010, condotte conclusesi con la presentazione della dichiarazione fiscale della ditta (omissis) in data 9 maggio 2012.

In particolare, la Corte di Appello ha:

mandato assolto l'imputato dal reato ex artt.81 e 435 cod.pen. perché lo stesso non è più previsto dalla legge come reato;

dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione con riguardo al reato di truffa ex art.640 cod.pen. e al reato previsto dall'art.8 del D.Lvo n.74 del 2000, limitatamente per quest'ultimo ai fatti commessi il 7 aprile e il 21 luglio 2010 (come da ordinanza di correzione di errore emessa dalla Corte di Appello in data 16 gennaio 2020);

rideterminato in nove mesi complessivi la pena per i reati previsti dagli artt.2 e 8 (limitatamente ai fatti successivi al 21 luglio 2010 – come sopra) del D.Lvo n.74 del 2000, nella ipotesi attenuata prevista dal terzo comma di tali disposizioni;

confermato le statuizioni civili, con l'eccezione di quelle relative al reato ex artt.81 e 485 cod.pen., rideterminando la provvisionale in 15.000 euro.

La Corte di Appello ha dunque confermato l'impianto della sentenza emessa dal Tribunale, ritenendo provato che l'imputato operò una truffa in danno della sorella, convincendola a concedergli un finanziamento per la costituzione di una ditta di cui lui sarebbe stato amministratore e quindi, a insaputa di lei e mediante documenti e firme falsificate, costituendo una ditta individuale in cui la donna risultava titolare. La Corte ha ritenuto, poi, provato che nel suo ruolo di gestore di fatto della ditta, il sig. (omissis) formò e utilizzò documenti falsi, incluse fatture attive e passive, alcuni dei quali utilizzati per ridurre l'imponibile dell'anno 2010 e il debito fiscale per tale anno, come da dichiarazione presentata nel maggio 2012.

Avverso questa decisione il sig. (omissis) ha proposto ricorso, con il quale lamenta:

1. Illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché errata applicazione di legge nella parte in cui la corte territoriale ha confermato il giudizio di falsità ideologica delle fatture emesse dalla (omissis) e del verbale di conciliazione del 2 maggio 2012;
2. Contraddittorietà della motivazione nella parte in cui subordina la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale disposta in favore della parte civile senza tenere conto della circostanza che, contrariamente a quanto esposto in sentenza, esiste in atti la prova della modesta situazione economica del ricorrente, desumibile dalla sua ammissione fin dal primo grado all'istituto del patrocinio gratuito, che è concedibile solo nel caso che il reddito annuo della parte processuale non superi l'importo di 11.500 euro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta parzialmente fondato, nei termini di seguito esposti.

La Corte ritiene che il primo motivo sia manifestamente fondato e inammissibile. I giudici di merito hanno offerto una puntuale ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione, così che può parlarsi di conformità delle due decisioni.

In particolare, l'ampia e articolata motivazione resa dalla Corte di Appello dà conto delle ragioni che rendono non fondata l'impugnazione del sig. (omissis) e impongono di confermare il giudizio di responsabilità formulato dai primi giudici. Si tratta di giudizio che opera certamente con riguardo alla falsità oggettiva delle fatture intercorse fra la (omissis) e la società (omissis) (due soggetti giuridici che i giudici di appello qualificano come "gestiti di fatto entrambi sempre dal (omissis) "), la Corte di Appello ha preso in esame le censure mosse dall'appellante e ha illustrato in modo logico, e non censurabile da parte del giudice di legittimità, le ragioni che portano a disattenderle (pag.10 della motivazione). Ad analoga conclusione deve giungersi per il verbale di conciliazione del 2 maggio 2012, sulla cui falsità la motivazione spende argomenti fattuali e logici alle pagine 10 e 11.

Il secondo motivo di ricorso appare, invece, fondato e meritevole di accoglimento. Esiste in atti la prova che il sig. (omissis) è stato ammesso a usufruire del patrocinio a spese dello Stato, istituto che presuppone l'accertamento di una condizione reddituale particolarmente modesta. Si tratta di circostanza che risulta ignorata nel corso della pur articolata motivazione che subordina la sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta alla parte civile a titolo di provvisionale. Dall'esame delle pagine 12 e 13 della sentenza emerge che i giudici hanno ritenuto non provata dall'appellante e non emergente in atti l'esistenza di elementi circa la ridotta capacità economica dello stesso, con conseguente rigetto dell'ultimo motivo di appello. Ebbene, tra gli elementi considerati dalla motivazione non vi è cenno alcuno all'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato, circostanza di cui la sentenza dà peraltro atto nel corso del dispositivo allorché rinvia al decreto di liquidazione degli onorari spettanti al difensore dell'imputato.

Una volta accertato che il ricorrente è persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve concludersi che esiste in atti la prova di una limitata capacità reddituale non compatibile con l'istituto della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale di 15.000 euro. La sentenza deve di conseguenza essere annullata con riferimento a tale subordinazione, che viene eliminata, ferma restando la condanna al risarcimento dei danni e al pagamento della provvisionale stessa in favore della parte civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, statuizione che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Il Consigliere estensore
Luigi Marini

Il Presidente
Grazia Lapalorcia

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
- 8 GEN 2021
IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana Mariani